



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 327/15/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEGLI ESPOSTI DEL MOVIMENTO 5 STELLE NEI  
CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA  
S.P.A. (EMITTENTE TELEVISIVA "RAI TRE") PER LA PRESUNTA  
VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 DURANTE  
LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI LIGURIA,  
VENETO, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, CAMPANIA E PUGLIA,  
INDETTE PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2015**

**(TGR LIGURIA)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 25 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica"*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *"Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"*, di seguito *Testo Unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *"Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni"*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *"Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi"*;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS, del 14 aprile 2015, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche,*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 - Serie Generale del 16 aprile 2015;

VISTO il provvedimento del 14 aprile 2015 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, indette per il giorno 31 maggio 2015*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.88 - Serie Generale del 16 aprile 2015;

VISTO l’esposto pervenuto in data 7 maggio 2015 (prot. n. 41495), con il quale il sen. Bruno Marton e l’on. Fabiana Dadone, in qualità, rispettivamente, di componente del Gruppo M5S presso il Senato e di Vice Presidente del Gruppo del medesimo Movimento alla Camera dei deputati, hanno segnalato la presunta violazione dei principi di obiettività, completezza e imparzialità dell’informazione e di parità di trattamento tra soggetti politici nell’informazione diffusa dalla testata TgR Liguria nel corso della campagna elettorale per l’elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Liguria. In particolare, i denunciati rilevano che “*la visione dei notiziari diffusi dalla testata TgR Liguria consente di riscontrare agevolmente la sottorappresentazione del Movimento 5 Stelle rispetto ai soggetti analoghi*” e che “*a prescindere dalle singole edizioni dei tg, la sottorappresentazione, più correttamente l’estromissione del Movimento 5 Stelle dall’informazione diffusa dalla testata in oggetto è confermata dai dati diffusi dalla Rai attraverso il portale del TGR [...]*”. Ad avviso degli esponenti “*i notiziari diffusi dalla TgR Liguria non hanno dedicato neppure un secondo ad un esponente del Movimento 5 Stelle*”. Gli esponenti chiedono, pertanto, all’Autorità, di verificare la sussistenza delle “*gravissime e ingiustificabili violazioni dei principi in materia di pluralismo politico nell’informazione radiotelevisiva*” e di ordinare alla società Rai e alla testata TgR Liguria “*l’immediato e rigoroso riequilibrio a favore dei soggetti sottorappresentati – *rectius cancellati* – nell’informazione diffusa dalla testata nel corso della campagna elettorale*”;

VISTO l’esposto pervenuto in data 12 maggio 2015 (prot. n. 42460), con il quale il sen. Bruno Marton e l’on. Fabiana Dadone, in qualità, rispettivamente, di componente del Gruppo M5S presso il Senato e di Vice Presidente del Gruppo del medesimo Movimento alla Camera dei deputati, hanno segnalato la presunta violazione dei principi di obiettività, completezza e imparzialità dell’informazione e di parità di trattamento tra soggetti politici nel corso della campagna elettorale. In particolare, gli esponenti rilevano che “*in un precedente esposto, con riferimento alle prime due settimane della campagna elettorale, gli scriventi segnalavano la vera e propria cancellazione del Movimento 5 Stelle dall’informazione diffusa dalla testata TgR Liguria*” e che “*i dati di monitoraggio pubblicati dalla Rai attraverso il portale della TgR [...] attestano che il Movimento 5 Stelle è stato gravemente*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*sottorappresentato anche nel periodo 29 aprile-1 maggio, non soltanto nell'informazione diffusa dalla testata TgR Liguria [...]". Ad avviso degli esponenti "con riferimento ai notiziari della TgR Liguria, nel periodo di riferimento, il soggetto politico Movimento 5 Stelle è stato rappresentato unicamente in due notiziari del 4 maggio, attraverso il tempo di notizia del candidato alla Presidenza della Regione, Alice Salvatore, per un totale di 23 secondi. La testata persegue, dunque, nella sottorappresentazione oltre ogni limite di ragionevolezza". Pertanto i pentastellati chiedono l'immediato e rigoroso riequilibrio a favore dei soggetti sottorappresentati – oppure cancellati – nell'informazione diffusa dalla suddetta testata nel corso della campagna elettorale [...]"*;

VISTA la nota del 19 maggio 2015 (prot. n. 44064) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni Liguria, a seguito delle richieste dell'Autorità del 7 maggio u.s. (prot. n. 41632) e del 13 maggio u.s. (prot. n. 42700) in merito agli esposti pervenuti dal Movimento 5 Stelle rispettivamente in data 7 e 12 maggio 2015, ha trasmesso le risultanze istruttorie incluse le memorie difensive del 12 e del 14 maggio 2015 con le quali la società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha fornito le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare l'inammissibilità e l'improcedibilità dei due esposti, poiché gli stessi sono stati comunicati soltanto al competente Co.re.com. e all'Autorità e non anche all'editore che avrebbe posto in essere la violazione ed al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale ricade il domicilio dell'emittente o dell'editore, in base all'art. 10, comma 1, legge n. 28/2000;
- nel merito con riferimento al primo esposto:
  - (i) riguardo alla contestata mancanza di attenzione per le notizie attinenti il suddetto Movimento l'esposto deve ritenersi del tutto destituito di fondamento perché, secondo quanto dichiarato dalla società, la Testata Regionale Rai, nel rispetto del principio di completezza e imparzialità dell'informazione e della propria libertà e autonomia editoriale, ha opportunamente dato atto delle iniziative del soggetto politico di Beppe Grillo in presenza di esigenze informative. In particolare nel periodo antecedente a quello considerato dall'esposto sono stati realizzati dalla sede ligure della TgR numerosi servizi, specificamente in data 15 marzo, 28 marzo, 13 aprile e 16 aprile. Peraltro per quanto riguarda il periodo contestato (20-28 aprile), la società ha ribadito che la Testata Giornalistica Regionale svolge la propria attività informativa sulla base della concreta agenda politica locale e ben può verificarsi che in un ristretto ambito temporale e territoriale non ricorrano occasioni informative afferenti a una determinata forza politica. A tale proposito la Rai ha sottolineato che le testate giornalistiche e i notiziari non sono, come ben noto, regolati dal criterio matematico di ripartizione dei tempi, ma dalla necessità di garantire la completezza e l'imparzialità dell'informazione in connessione con le esigenze dell'attualità e della cronaca. In aggiunta, la TgR Rai per sua vocazione e per il corretto espletamento della missione di servizio pubblico riserva, in ambito



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

politico, una particolare attenzione, sempre nel rispetto dell'imparzialità e della completezza informativa, all'azione delle amministrazioni locali e al governo del territorio. Ed in tale contesto è inevitabile che le forze politiche di maggioranza abbiano maggiore costanza di presenze nell'ambito dei notiziari proprio in quanto istituzionali. Inoltre, contrariamente a quanto denunciato, proprio il 20 aprile 2015 nell'edizione delle 19.35 risulta la trasmissione di un servizio sull'incontro fra i candidati e i rappresentanti di un'associazione impegnata nella lotta alle tossicodipendenze durante la quale è stato riassunto il pensiero dei singoli candidati ed è stata citata per prima la candidata del Movimento 5 Stelle, Alice Salvatore. Successivamente al 28 aprile 2015, compatibilmente con la sussistenza di effettive e rilevanti esigenze informative, il TgR Liguria ha realizzato in data 2 maggio un servizio sulla presentazione delle liste, con doverosa citazione della candidata Salvatore; mentre il 4 maggio è stata data un'ampia mappa di tutte le liste in corsa, senza alcun intervento in voce, con grafica e fotografia del candidato/a alla Presidenza, compresa la rappresentante 5 Stelle, ed il servizio è stato ritrasmesso anche nell'edizione serale. In data 8 maggio in un confronto tra candidati è stata inclusa Alice Salvatore e, nell'edizione serale, è stata ritrasmessa una dichiarazione della stessa. Il 9 maggio sono stati mandati in onda servizi con immagini sulla "marcia di Grillo" e la partecipazione di Alice Salvatore ed infine il 10 maggio un'intervista alla stessa Alice Salvatore;

- (ii) per quanto riguarda lo specifico caso del candidato del Movimento per la Presidenza della Regione Liguria, Alice Salvatore, la Rai ha evidenziato che nel corso delle ultime settimane da parte della redazione ligure della TgR vi sono stati numerosi e infruttuosi tentativi di contatto con l'esponente "pentastellata", al fine della realizzazione di interviste e solo negli ultimi giorni, a partire dall'8 maggio, si è realizzata la possibilità di contattare l'ufficio stampa della candidata;
  - (iii) da ultimo la Rai ha rappresentato di essersi sempre impegnata nel rispetto dei principi del pluralismo politico e che nel corso delle prossime settimane di campagna elettorale garantirà con particolare rigore la completezza e l'imparzialità dell'informazione nei confronti di tutte le forze politiche incluso il Movimento 5 Stelle. A conferma di quanto precisato, lo stesso soggetto esponente (nel *blog* [beppegrillo.it](http://beppegrillo.it)) testualmente dà atto che il Tg3 regionale è riuscito a fare un servizio imparziale sul M5S in Liguria, che ha piacevolmente sorpreso la candidata presidente in Liguria, Alice Salvatore;
- per i motivi sopra elencati la Rai chiede di archiviare l'esposto in oggetto in quanto infondato;
  - nel merito con riferimento al secondo esposto:
    - (i) il tempo complessivo dedicato, quotidianamente, dai notiziari regionali alla politica è, necessariamente, limitato e condizionato dall'esigenza di assicurare copertura informativa anche ad altri temi quali l'attualità, la cronaca, la società



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

civile e lo sport. Evidentemente il tempo restante dopo la trattazione di argomenti istituzionali o legati al governo del territorio, non è sempre sufficiente ad attribuire a tutte le forze rilevanti, un determinato ancorché minimo tempo di parola in quanto i telegiornali non sono tribune elettorali. A tale proposito la Rai ha sottolineato di essere tenuta ad osservare le disposizioni approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 14 aprile 2015, che non fanno alcun riferimento al criterio della ripartizione matematica del tempo per i programmi informativi. Quest'affermazione, sottolinea la concessionaria pubblica, vale in generale per i programmi informativi Rai ed in particolare per i notiziari che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa e le disposizioni emanate dalla citata Commissione parlamentare, sono tenuti a garantire soltanto l'imparzialità e la completezza dell'informazione, con riferimento alla cronaca politica;

- (ii) anche se a partire dal 16 aprile e per almeno due settimane i nomi dei candidati non erano ancora ufficiali, la presenza dei "pentastellati", evidenzia la società, a differenza di quanto sostenuto dal Movimento in merito alla esclusiva presenza di solo 2 dei propri rappresentanti nei servizi diffusi in data 4 maggio, è rinvenibile in occasione dei servizi dedicati dalla Rai ai "5 Stelle" nei giorni 2 e 8 maggio (due diverse edizioni), 9 e 10 maggio, con una durata di due minuti circa in quest'ultimo intervento. Peraltro anche il giorno 11 maggio 2015, nel corso della seconda edizione del notiziario è stato intervistato Paolo Pinna del Movimento 5 Stelle.
  - (iii) la Rai è sempre impegnata nel rispetto dei principi del pluralismo politico e nel corso delle restanti settimane di campagna elettorale garantirà con particolare rigore la completezza e l'imparzialità dell'informazione nei confronti di tutte le forze politiche incluso il Movimento 5 Stelle;
- per i motivi sopra elencati Rai chiede di archiviare l'esposto in oggetto in quanto improcedibile ed in subordine infondato;

RITENUTO, quanto all'eccezione preliminare di natura formale, relativa all'improcedibilità e inammissibilità dell'azione, che l'art. 10 della legge n. 28/00 attribuisce all'Autorità il potere di agire anche di ufficio laddove ricorra una possibile violazione della legge medesima;

RITENUTO opportuno procedere alla riunione dei procedimenti *de quibus* in considerazione dell'identità del segnalante e della connessione tra le questioni trattate, in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che con decreto del Prefetto della Provincia di Genova del 1 aprile 2015 con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Liguria nel giorno di domenica 31 maggio 2015, giusta circolare del Ministro dell'Interno n. 9 del 24 marzo 2015, con la quale è stato evidenziato che nella Regione Liguria alla adozione dei decreti relativi all'indizione



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

delle elezioni regionali ed alla determinazione dell'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali provvederà il Prefetto del capoluogo di regione a norma dell'art. 10, comma 2, *lett. f)*, della legge n. 131/2003;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo Unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come “[omissis]...*il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata [omissis]*” e che “[omissis] *il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico*”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attaglino “*alla diffusione di notizie nei programmi di informazione*”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2, della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “*che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva,*” e ha soggiunto che “*l'espressione diffusione di notizie va [omissis] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata*”;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO, in particolare, che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali per le elezioni regionali sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 14 aprile 2015, entrambi entrati in vigore dallo scorso 16 aprile;

CONSIDERATO che, relativamente ai programmi di informazione, l'art. 5 del provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 14 aprile 2015 prevede che i notiziari diffusi dalla Rai devono uniformarsi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, dell'imparzialità, della obiettività e di parità di trattamento tra diverse forze politiche *“evitando di determinare situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche”*;

CONSIDERATA la funzione di vigilanza dei Comitati regionali per le comunicazioni relativamente alle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale ai sensi dell'art. 25 della citata delibera n. 166/15/CONS;

CONSIDERATO che il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria ha avviato il monitoraggio per l'anno 2015 con riferimento all'area del pluralismo



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

politico-istituzionale nei confronti di alcune emittenti televisive private in ambito locale e della concessionaria del servizio pubblico Rai Tre;

PRESO ATTO dei dati di monitoraggio acquisiti dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria e riferiti al periodo oggetto di contestazione;

ESAMINATA la documentazione trasmessa nella quale il competente Comitato regionale rileva come l'esame dei dati di monitoraggio riferiti al periodo oggetto di doglianza dia conto di uno squilibrio nell'informazione diffusa nei programmi informativi della testata TgR Liguria in danno dell'esponente Movimento 5 Stelle. Al contempo, tuttavia, il medesimo Comitato evidenzia che la sottorappresentazione rilevata risulta *"in via di superamento"* alla luce dei dati relativi al periodo successivo a quello oggetto di denuncia;

CONSIDERATO che i dati relativi al periodo oggetto di contestazione, ancorché riferiti ad un intervallo temporale breve per apprezzare l'effettivo rispetto del pluralismo informativo, evidenziano uno squilibrio negli spazi fruiti dai diversi soggetti politici e, segnatamente dal movimento esponente;

RILEVATO tuttavia che la società Rai ha tempestivamente provveduto ad adottare iniziative volte a superare la criticità denunciata avendo cura di assicurare la presenza nei programmi informativi a diffusione regionale del movimento esponente già nei giorni successivi alla presentazione degli esposti

RILEVATO in particolare che con deliberazione n. 15 del 14 maggio 2015, trasmessa con nota del 19 maggio 2015 (prot. n. 44064), il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria ha comunicato di aver rilevato dal monitoraggio effettuato nel periodo 16 aprile-10 maggio che la presenza del Movimento 5 Stelle, (anche in termini di tempi di notizia, parola e antenna), nei programmi informativi della testata TgR Liguria risulta in graduale aumento dal mese di maggio, aumento peraltro significativo nei servizi trasmessi in data 2, 4, 8, 9 e 10 maggio 2015;

RITENUTO che la condotta posta in essere dalla Società integra gli estremi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 7, della delibera n. 166/15/CONS in quanto volta ad assicurare il riequilibrio tra le forze politiche concorrenti nell'accesso al mezzo televisivo, con ciò realizzando l'effetto ripristinatorio perseguito dal legislatore;

RITENUTO, stante l'imminente conclusione del periodo elettorale, di raccomandare alla società Rai il più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento tra le diverse forze politiche in competizione, avendo cura di adottare tutte le necessarie iniziative atte ad impedire il verificarsi di situazioni di squilibrio affinché sia garantita la completezza e l'imparzialità dell'informazione;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del “*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*”;

### **DELIBERA**

l'archiviazione degli esposti presentati dal Movimento 5 Stelle per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata al soggetto politico Movimento 5 Stelle nella persona degli esponenti e alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 maggio 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani